

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. N. 9 del 05/02/2007

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1997 n. 360, sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Pedavena, con decorrenza dal 1^a gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere percentualmente 0,8 punti percentuali.

Art. 3: DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

In relazione al disposto dell'art.1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni.

Art. 4: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.2.2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5: RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6: TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 7: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.